



D. Milaneschi
15/5
24 MAG 2018

REGISTRATO

Roberto Milaneschi

*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare, l'articolo 1, comma 793 il quale prevede che il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica;

VISTO il comma 794 del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che "Per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018";

VISTI i commi 795 e 796 del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il comma 797 il quale prevede che "Per le finalità di cui ai commi 795 e 796, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro";

VISTO, inoltre, il comma 807 del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTO il decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali";

VISTO, in particolare, l'articolo 15 del citato decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, il quale, tra l'altro, prevede che allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma (comma 2) e che nell'ambito delle convenzioni stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità del Ministero di partecipare agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego (comma 3);

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge



10 dicembre 2014, n. 183”, e in particolare l’articolo 4, comma 1, che, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge n. 183 del 2014, istituisce l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro - ANPAL;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante “Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTA la Tabella 4, di cui alla predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siglato nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua forme di collaborazione tra Stato e Regioni per reperire le risorse destinate a finanziare gli oneri di funzionamento dei Centri per l’impiego (costi di personale a tempo indeterminato) per i 2/3 a carico del Governo e 1/3 a carico delle Regioni;

VISTO il successivo rinnovo dell’Accordo quadro, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siglato nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro per il 2017 del 22 dicembre 2016, che sancisce l’impegno a reperire, per l’annualità 2017, risorse per i costi del personale a tempo indeterminato e per gli oneri di funzionamento dei Centri per l’impiego, nella misura dei 2/3 a carico del Governo e 1/3 a carico delle Regioni, confermando la ripartizione già in atto nell’anno 2016, basata sul numero effettivo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell’annualità 2015 impiegati in compiti attinenti l’erogazione di servizi per l’impiego;

VISTO il successivo addendum approvato in data 21 dicembre 2017 nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che, nella tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’esercizio finanziario 2018, le risorse stanziate quale contributo statale alle spese di funzionamento dei centri per l’impiego sono appostate sul capitolo 1232 “Contributo alle spese di funzionamento dei centri per l’impiego” - Missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 10 – Azione - “Promozione e realizzazione di interventi a favore dell’inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall’ANPAL” di competenza del Centro di Responsabilità amministrativa 2 - Segretariato Generale;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla ripartizione della somma complessiva di € 251.000.000,00, rispettivamente pari a € 235.000.000,00 ai sensi del citato articolo 1, comma 794 e di € 16.000.000,00 ai sensi del citato articolo 1, comma 797 a favore delle regioni a statuto ordinario, per l’anno 2018, secondo i criteri sopra evidenziati e previsti dai citati Accordi quadro;

VISTA l’intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 24 gennaio 2018

DECRETA

Articolo 1

(Ripartizione dei fondi di cui all’articolo 1, comma 794, della legge n. 205 del 2017)

1. Con riferimento all’anno 2018, sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’articolo 1, comma 794, della legge n. 205 del 2017, risorse pari a € 235.000.000,00, ripartite secondo quanto riportato in tabella 1- Ripartizione risorse anno 2018.



Tabella 1: RIPARTIZIONE RISORSE ANNO 2018 € 235.000.000,00

REGIONE	PESO %	TRASFERIMENTI
ABRUZZO	3,37 %	7.924.175,00
BASILICATA	2,57 %	6.037.467,00
CALABRIA	7,05 %	16.561.106,00
CAMPANIA	12,47 %	29.306.869,00
EMILIA ROMAGNA	8,14 %	19.118.644,00
LAZIO	10,76 %	25.281.891,00
LIGURIA	3,66 %	8.595.004,00
LOMBARDIA	10,88 %	25.575.379,00
MARCHE	5,96 %	14.003.568,00
MOLISE	0,75 %	1.760.928,00
PIEMONTE	8,24 %	19.370.205,00
PUGLIA	8,22 %	19.328.278,00
TOSCANA	7,60 %	17.860.839,00
UMBRIA	2,37 %	5.576.271,00
VENETO	7,96 %	18.699.376,00
TOTALE	100%	235.000.000,00

Articolo 2*(Ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1, comma 797, della legge n. 205 del 2017)*

1. Con riferimento all'anno 2018, sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della legge n. 205 del 2017, risorse pari a € 16.000.000,00, ripartite secondo quanto riportato in tabella 2- *Ripartizione risorse anno 2018*.

Tabella 2: RIPARTIZIONE RISORSE ANNO 2018 € 16.000.000,00

REGIONE	<i>Dipendenti a tempo determinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa</i>	TRASFERIMENTI
ABRUZZO	28	1.306.122,00
BASILICATA	-	-
CALABRIA	53	2.472.303,00
CAMPANIA	1	46.647,00
EMILIA ROMAGNA	38	1.772.595,00
LAZIO	6	279.883,00
LIGURIA	7	326.531,00
LOMBARDIA	18	839.650,00
MARCHE	8	373.178,00
MOLISE	10	466.472,00
PIEMONTE	21	979.592,00
PUGLIA	-	-
TOSCANA	98	4.571.429,00
UMBRIA	47	2.192.420,00
VENETO	8	373.178,00
TOTALE	343	16.000.000,00



Articolo 3
(Capitolo 1232 "Contributo alle spese di funzionamento dei centri per l'impegno")

1. Le risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto sono a carico del capitolo 1232 "Contributo alle spese di funzionamento dei centri per l'impegno" - Missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 10 – Azione – "Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'ANPAL" di competenza del Centro di Responsabilità Amministrativa n. 2 - Segretariato Generale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di competenza.

Roma, 15 FEB 2018

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia
e delle finanze

